

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

Seconda Sezione Civile

Riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati

Dr. Dario Giuseppe Papa	Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini	Giudice relatore ed estensore
Dr.ssa Alessandra Mannino	Giudice

sul ricorso depositato in data 28.02.2019 *ex art.* 161 sesto comma L. Fall. così come modificato dal D. L. 22.6.2012 n. 83 (convertito in l. 7.8.2012 n. 134) e dal D. L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in l. 9.8.2013, n. 98) dalla società **Manifattura Gomma Finnord S.p.A.** (C.F. 00111960035 e P. IVA 01328060122), con sede legale in Varese (VA), Via Antonio Griffi n. 6, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentate *pro tempore* Piccinali Paolo, giusta determina assunta in data 26.02.2019 (doc. 1), rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli Avv.ti Marco Corbetta e Lucrezia De Martino del Foro di Milano con studio in Milano, Piazza Otto Novembre n. 6 e in Giussano, Via Milano n. 98, comunicato al Pubblico Ministero in data 04.03.2019 e al Conservatore del Registro delle Imprese in data 01.03.2019, **ritenuta** la competenza territoriale del Tribunale adito (avendo la proponente sede legale in comune situato nel circondario di questo Tribunale),

dato atto che:

- la proponente ha depositato i bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2015, al 31.12.2016 e al 31.12.2017, la situazione patrimoniale economica al 31.12.2018 e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (al 31.12.2018 superiori complessivamente a 23,9 milioni di euro),
- sulla base della predetta documentazione la proponente risulta essere in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall.,
- non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall.,
- non risulta essere pendente alcuna procedura prefallimentare a suo carico,
- la proponente versa in stato di crisi perché non è capace di far fronte in modo regolare al pagamento dei propri debiti (a causa di un progressivo peggioramento delle performance operative e di un'importante crisi di liquidità anche per la "*stretta creditizia delle banche*"),
- la proponente ha chiesto concedersi il termine "*nella misura massima indicata in 120 giorni, salvo ulteriori giustificate proroghe*" per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall. ovvero della domanda *ex art.* 182 *bis* L. Fall.,

ritenuto opportuno nominare un commissario giudiziale già in questa fase (vista anche l'entità del passivo) cui affidare i seguenti compiti:

- verificare se la proponente ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti, ovvero commesso altri atti di frode ai creditori fra cui a titolo esemplificativo l'omissione intenzionale di passività significative, le false comunicazioni sociali, la sottrazione fraudolenta di beni alla garanzia dei creditori mediante atti di cui non sia stata data notizia in adempimento degli obblighi informativi;



- redigere un elenco aggiornato dei creditori alla data di pubblicazione della domanda di pre concordato nel registro delle imprese, operando eventuali rettifiche all'elenco fornito dalla proponente;
- esaminare la documentazione trasmessa dalla società in adempimento degli obblighi informativi (ivi compresa la situazione finanziaria dell'impresa) al fine di: a) verificarne la completezza e b) segnalare l'eventuale inerzia del debitore o manifesta inidoneità degli atti di preparazione della proposta definitiva;
- segnalare eventuali atti di straordinaria amministrazione non autorizzati compiuti in corso di procedura ovvero pagamenti volti all'estinzione di debiti anteriori al deposito della domanda di concordato con riserva;
- riferire per iscritto al Tribunale ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, **entro sette giorni dalla scadenza dei termini di seguito assegnati alla proponente per l'adempimento degli obblighi informativi;**

NOMINA

Commissario Giudiziale il dott. Arancio Davide.

ASSEGNA

alla ricorrente termine **fino al 28.06.2019** per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L. Fall. ovvero della domanda *ex art. 182 bis*, comma 1, L. Fall..

PONE

a carico della proponente i seguenti obblighi:

- deposito, entro il settimo giorno dei mesi compresi tra aprile e giugno 2019, di relazioni mensili contenenti le seguenti informazioni: a) la situazione economico finanziaria aggiornata dell'impresa; b) l'elenco aggiornato dei creditori dell'impresa con specifica indicazione delle nuove obbligazioni contratte e di quelle estinte (specificando la data di insorgenza delle stesse), d) i flussi di cassa; e) l'elenco dei procedimenti esecutivi immobiliari e mobiliari e dei procedimenti cautelari pendenti, f) la relazione sulle attività compiute in vista del deposito della domanda definitiva.
- versamento nel termine di giorni 15 della somma di € 10.000,00 a titolo di spese di procedura su deposito aperto presso primaria banca a sua scelta.

AVVISA

La ricorrente che, nel caso in cui i predetti obblighi non vengano esattamente adempiuti, la proposta verrà dichiarata inammissibile previa sua convocazione.

Manda la Cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente e alla P. R. sede.

Così deciso in Varese il 05/03/2019

Il Presidente

Dott. Dario Giuseppe Papa

